

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

258° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	11
6 ^a - Finanze e tesoro	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	15
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	16

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	19
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	21

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque e per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737)
(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il Presidente ACQUARONE chiede chiarimenti in ordine alle motivazioni dell'urgenza del provvedimento.

Il sottosegretario DE CINQUE precisa che l'utilizzazione delle decretazioni d'urgenza si è resa necessaria per evitare che si realizzasse una soluzione di continuità temporale nella gestione dell'Ente prima dell'avvio della sua liquidazione.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto legge n. 526.

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1753)
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza di presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 529.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università (1754)

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del provvedimento in titolo, rilevando come in esso siano presenti norme non del tutto omogenee. Pur attenendo tutte al sistema universitario, le singole disposizioni disciplinano, infatti, profili molto diversi (dalla posizione di taluni dipendenti dell'Università la Sapienza ai lettori di lingue straniere, dal personale delle università non statali, alla natura di contratti per i giovani ricercatori)

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che rispetto ad altri casi in cui, a fronte di una maggiore disomogeneità, il parere della Commissione è stato favorevole, il testo in esame appare accettabile.

Le norme sono, infatti, tutte riconducibili all'Università e riguardano aspetti di rilievo per i quali si rendeva urgente un intervento.

Sottolinea, in particolare, la situazione di taluni medici del Policlinico di Roma che, senza il decreto, non potrebbero continuare a svolgere il loro servizio.

Il senatore SAPORITO, pur rilevando la scarsa omogeneità del provvedimento, ritiene opportuno formulare parere favorevole anche in considerazione del fatto che esso contiene disposizioni che si rendono necessarie in seguito a pronunce giurisdizionali.

La Commissione esprime, quindi parere favorevole sulla sussistenza di presupposti di costituzionalità del d.l. n. 530.

IN SEDE DELIBERANTE

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181)

GARRAFFA. - Inclusione dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751)

LIBERTINI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818)

MARINUCCI MARIANI. - Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839)

PONTONE ed altri. - Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti (1216)

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1316)

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione conviene di acquisire come base della discussione il testo unificato dei disegni di legge in titolo predisposto del relatore.

Il Presidente, quindi, dà conto del parere reso della commissione bilancio sul predetto testo unificato, precisando che la condizione posta in tale pronuncia favorevole sarà realizzata con il preannunciato decreto-legge in materia finanziaria, connesso alla manovra di bilancio per il 1994.

Il relatore SAPORITO illustra il contenuto del testo da lui elaborato con il concorso di altri commissari, tenendo conto della segnalazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e degli enti interessati e con il contributo molto efficace del Governo: si tratta, in sostanza, di realizzare un fondamentale principio equitativo, in conformità alle molteplici proposte presentate in tal senso da parte di diversi parlamentari, nonché dal Governo, e alla nota sentenza resa dalla Corte Costituzionale in tale materia.

In particolare, le disposizioni in esame perseguono l'obiettivo di non introdurre trattamenti difformi tra le categorie interessate, di assicurare una graduale estensione del beneficio ai dipendenti già collocati a riposo a partire dal dicembre 1984, di predisporre una idonea copertura finanziaria all'intera operazione.

Il relatore, infine, sottolinea l'importanza del provvedimento, che consente di corrispondere, dopo molto tempo, alle legittime attese degli interessati.

Il presidente ACQUARONE, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DE PAOLI riassume le ragioni del provvedimento, soffermandosi sulle modalità e le dimensioni delle relative implicazioni finanziarie. Dichiarò, infine, il consenso del Governo al testo illustrato dal relatore.

Si procede alla votazione degli articoli del testo unificato proposto dal relatore.

Sono approvati senza discussione, con distinte votazioni, gli articoli da 1 a 6 di cui si compone il testo.

Il relatore SAPORITO, quindi, propone una disposizione aggiuntiva per l'immediata entrata in vigore del provvedimento (emendamento 6.0.1).

La Commissione approva il predetto emendamento aggiuntivo.

Si procede alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO motiva il voto favorevole del Gruppo del PDS, ricordando il disegno di legge di cui è prima firmataria: si tratta, infatti, di un sostanziale atto di giustizia, realizzato con un ampio concorso di componenti la Commissione. Un ruolo attivo ha svolto anche il Governo nel reperimento della copertura finanziaria.

Il senatore SIGNORELLI esprime il consenso del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale: il disegno di legge, perseguendo un intento equitativo, è pienamente condivisibile.

Il senatore MARCHETTI preannuncia il suo voto favorevole al testo in esame, sostanzialmente corrispondente all'iniziativa assunta in proposito anche dal Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore MAZZOLA annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, che condivide l'ispirazione equitativa e il contenuto del provvedimento.

Il presidente ACQUARONE, infine, segnala la circostanza che il procedimento legislativo in atto, da porre in relazione alla sentenza pronunciata in materia della Corte costituzionale, realizza il principio, assunto dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, in base al quale la giurisprudenza costituzionale, ove coinvolga rilevanti profili di bilancio pubblico, dovrebbe essere eseguita gradualmente e con l'intervento del legislatore.

La Commissione, quindi, approva i disegni di legge in titolo nel testo unificato proposto dal relatore, e integrato con l'emendamento da lui stesso presentato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la Commissione tornerà a riunirsi il giorno 11 gennaio 1994, alle ore 11.

La seduta termina alle ore 10,45.

TESTO UNIFICATO**DEI DDL 181, 751, 818, 839, 1216 E 1316****Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti****Art. 1.**

1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;

b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'OPAFS, nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

Art. 2.

1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmen-

te prevista a decorrere dal 1° dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Gestione ENPAS, dal 1° dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.

3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994, il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, nè a rivalutazione monetaria.

5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 e successive modificazioni, la quota della indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1° dicembre 1994.

Art. 3.

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995, per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1992; ed entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994.

Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 5.

1. Le spese sostenute dalla gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'IPOST, al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.

Art. 6.

1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.000 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.500 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e in lire 950 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

AL TESTO UNIFICATO DEI DDL 181, 751, 818, 839, 1216 e 1316

**Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella
determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti**

Art. 6.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.»

6.0.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
FANFANI*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri FINCATO.**La seduta inizia alle ore 9,15.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Governo sulla proposta di intesa tra l'Italia e la Santa Sede sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici**

(R 046 0 03, C 03ª, 0002)

Il presidente FANFANI avverte che il Ministro degli affari esteri ha chiesto la convocazione della Commissione per poter informare il Parlamento, in ottemperanza a una risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 20 marzo 1985, sull'ipotesi d'intesa riguardante il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, che è stata elaborata da una Commissione Paritetica di rappresentanti del Governo italiano e della Santa Sede.

Dà quindi la parola al sottosegretario Fincato perchè svolga le comunicazioni del Governo al riguardo.

Il sottosegretario FINCATO premette che l'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984 contiene in larga parte norme di principio, che necessitano di essere integrate da ulteriori accordi o intese tra le Parti. Tra tali disposizioni vi è anche l'articolo 10, n. 2, comma 1, il quale dispone che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le Parti sono riconosciuti dallo Stato.

In realtà i titoli accademici in teologia sono già riconosciuti fin dal 1929, secondo una prassi costante che ha il suo fondamento nell'articolo 40 del Concordato lateranense. Per poter riconoscere i titoli in ulteriori discipline ecclesiastiche, è stata costituita nel febbraio 1987 una Commissione Paritetica, che ha esaminato il complesso ed eterogeneo ordinamento didattico degli atenei pontifici, i quali rilasciano titoli di baccalaureato, licenza e dottorato.

La Commissione Paritetica non è stata concorde nel riconoscere il carattere «ecclesiastico» di alcune discipline, che sono ritenute tali

nell'ordinamento canonico; inoltre sono stati esclusi i corsi di studio non strutturati in modo tale da poter essere presi in considerazione, in base ai criteri dell'ordinamento universitario italiano. Per quanto riguarda infine quei corsi di studio che appaiono più che altro articolazioni di studi di teologia (ad esempio, liturgia, missiologia, teologia orientale) si è ritenuto che attualmente non possano essere presi in considerazione per l'esiguo numero di annualità e di insegnamenti che prevedono; ove fossero ristrutturati in modo da poter divenire corsi universitari sotto ogni profilo, potrebbero divenire «indirizzi» delle facoltà teologiche, che dovrebbero quindi ridefinire il proprio ordinamento didattico.

Allo stato la Commissione Paritetica ha ritenuto di poter procedere a una prima applicazione della disposizione concordataria, proponendo alle parti il riconoscimento come disciplina ecclesiastica della «Sacra Scrittura».

Quanto ai titoli accademici, la Commissione Paritetica propone il riconoscimento dei titoli di baccalaureato e di licenza, che possono essere messi sullo stesso piano, rispettivamente, del diploma universitario e della laurea. Tale riconoscimento dovrebbe essere effettuato con una rigorosa procedura, che consenta l'accertamento della durata del corso seguito dal richiedente presso l'ateneo pontificio e del numero di esami, che non potrà essere inferiore alle tredici annualità di insegnamento, per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e alle venti annualità per i titoli da riconoscere come laurea. Non si è ravvisata invece la possibilità di riconoscere il titolo ecclesiastico di dottorato, essendo disciplinato in maniera del tutto diversa dal dottorato di ricerca esistente nell'università italiana.

Infine il Sottosegretario fa presente che la proposta d'intesa elaborata dalla Commissione Paritetica è stata presentata dal Presidente del Consiglio, con il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'università della ricerca scientifica, al Consiglio dei ministri, che l'ha approvata nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il presidente FANFANI dichiara aperto il dibattito.

Il senatore COLOMBO esprime la propria soddisfazione per l'intesa raggiunta tra il Governo italiano e la Santa Sede, pur rilevando che dal febbraio 1987 è forse trascorso un periodo di tempo eccessivamente lungo per un'intesa dal contenuto piuttosto limitato.

Chiede poi al rappresentante del Governo se l'intesa consentirà anche il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della sua entrata in vigore, cosa che sembrerebbe equa e auspicabile.

Il sottosegretario FINCATO si riserva di comunicare alla Presidenza della Commissione una risposta al quesito del senatore Colombo.

Il senatore ANDREOTTI esprime pieno consenso per il merito della proposta d'intesa e anche per il metodo seguito dalle Parti, che si è dimostrato assai costruttivo.

Il presidente FANFANI dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo e ringrazia il Sottosegretario per aver tempestivamen-

te informato la Commissione sull'ipotesi di intesa approvata dal Consiglio dei ministri alcuni giorni fa.

Approssimandosi la fine dell'anno e, forse, di una legislatura che è stata caratterizzata da un intenso lavoro parlamentare, rivolge un sentito ringraziamento alla Commissione tutta e ai rappresentanti del Governo, che hanno sempre partecipato con intelligenza e spirito costruttivo al lavoro parlamentare.

Il senatore PICCOLI si associa alle considerazioni del Presidente e, facendosi interprete anche dei sentimenti dei colleghi, gli rivolge un sentito ringraziamento per l'autorevole guida che ha assicurato ai lavori della Commissione.

Il sottosegretario FINCATO ringrazia, anche a nome del ministro Andreatta, il Presidente e l'intera Commissione per il sostegno che hanno dato all'opera del Governo in politica estera.

La seduta termina alle 9,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Triglia.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n.527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente comunica che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate e pertanto si può passare al conferimento del mandato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Leonardi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1741, di conversione del decreto-legge n.527 del 1993, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 06^a, 0019)

Il presidente FORTE propone di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 1712 e 1434, concernenti la semplificazione degli adempimenti tributari, nonché la discussione del disegno di legge n. 1653, relativo ai fondi immobiliari chiusi alla ripresa dei lavori dopo le ferie natalizie. Propone altresì che gli eventuali emendamenti ai predetti disegni di legge siano presentati entro la mattinata di lunedì 10 gennaio 1994.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

164^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Cutrera.**La seduta inizia alle ore 10,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 08^a, 0043)

In relazione al disegno di legge n. 1465, in materia di edilizia residenziale pubblica, la Commissione, preso atto del parere della Commissione bilancio (contrario per assenza di copertura finanziaria con particolare riguardo agli articoli 1, 2 e 5), conviene di fissare per le ore 12 di martedì 11 gennaio 1994 il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in questione. Il sottosegretario CUTRERA si impegna a presentare a sua volta a nome del Governo, con anticipo rispetto a quella data, emendamenti volti a reperire una idonea copertura alla luce della legge finanziaria, approvata ieri in via definitiva dal Senato.

Si conviene altresì che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 11 gennaio 1994, alle ore 15, per la trattazione, oltre che del citato disegno di legge n. 1465, anche, come proposto dal senatore Sartori, del disegno di legge n. 696, relativo alle competenze professionali dei geometri.

Nella medesima seduta avranno luogo anche le comunicazioni del Governo sulle recenti decisioni da esso assunte in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il presidente FRANZA fa presente altresì che, alla ripresa dei lavori parlamentari, verrà inserito nel calendario dei lavori della Commissione anche il dibattito sul sopralluogo effettuato in Piemonte nei giorni 14-16 ottobre scorsi.

La seduta termina alle ore 10,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

GOLFARI

Interviene il sottosegretario all'ambiente Formigoni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Strada ed altri; Rutelli ed altri: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

Zuffa ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456)

De Matteo ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457)

(Seguito della discussione congiunta e conclusione. Assorbimento dei disegni di legge n. 456 e 457)

Il presidente GOLFARI ricorda che nella seduta del 16 dicembre scorso erano stati approvati tutti gli articoli del disegno di legge n. 1680.

Si passa quindi alla votazione del provvedimento nel suo complesso che, con dichiarazione di voto favorevole del PDS, della Rifondazione comunista, della DC, del PSI e del Gruppo dei Verdi risulta approvato nel testo adottato dalla Camera dei deputati. Sono conseguentemente assorbiti i disegni di legge n. 456 e 457.

Cossiga ed altri: Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e conclusione)

Il presidente GOLFARI illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ha soppresso l'articolo 2 del testo del Senato, concernente il contingente di

personale di cui all'articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991 ed ha inserito l'articolo 4, teso ad accelerare l'adozione delle norme di adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di antecedente costituzione, rispetto ai principi della legge-quadro. Conclude sollecitando una pronta approvazione del provvedimento nel testo della Camera dei deputati.

In sede di discussione generale interviene il senatore MARTELLI che, pur essendo fra i firmatari del provvedimento, manifesta preoccupazione rispetto alla tendenza ad utilizzare l'istituzione di nuovi parchi come tramite per la moltiplicazione dei centri di potere. Si augura che principio orientatore per l'adozione delle norme di adeguamento previste dall'articolo 4 inserito dalla Camera dei deputati, sia esclusivamente quello della salvaguardia della natura.

In sede di replica il presidente GOLFARI ribadisce l'invito ad approvare il provvedimento nel testo della Camera dei deputati.

Si associa il sottosegretario FORMIGONI.

Il presidente GOLFARI sottopone quindi alla Commissione la soppressione dell'articolo 2 effettuata dalla Camera dei deputati; poichè nessuno ne richiede il reinserimento detta soppressione è approvata.

Viene quindi approvato l'articolo 4 del testo della Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

In sede di dichiarazione di voto il senatore MONTRESORI ricorda le vicende che hanno portato alla presentazione, ed oggi all'approvazione del disegno di legge in titolo: dal decreto ministeriale adottato dall'allora Ministro dell'ambiente Ripa di Meana relativamente all'isola di Budelli all'indagine e al sopralluogo effettuati dalla Commissione. Con il voto di oggi la Commissione conclude la sua opera, dando una risposta concreta alle attese della popolazione. Certo l'approvazione della legge non significa di per sè che il parco sia già stato istituito: occorre infatti un'intesa fra Stato e regione che si augura sia al più presto attivata e che valga anche ad avvicinare la popolazione all'istituzione «parco»: è solo grazie alla vigile attenzione delle autorità e della popolazione locali, infatti, che la natura nell'arcipelago della Maddalena è stata fino ad ora salvaguardata diversamente da quanto è avvenuto in alcune delle zone circostanti. Conclude esprimendo il voto favorevole della Democrazia cristiana.

Il senatore PARISI Vittorio manifesta a sua volta il voto favorevole del Gruppo della rifondazione comunista, pur dissentendo dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che - a suo modo di vedere - determinano un peggioramento del testo a suo tempo approvato dal Senato.

Sottolinea comunque come la legge non rappresenti che una «scatola» ancora da riempire dei suoi contenuti specifici e lamenta il fatto che in Italia le questioni ambientali siano tenute in troppo scarsa considerazione se non addirittura in uno stato di totale emarginazione.

Il senatore CHERCHI esprime il voto favorevole del Partito democratico della sinistra, dando atto alla Commissione ed al suo Presidente dell'ottimo lavoro svolto per l'istituzione del parco della Maddalena. Il disegno di legge delinea un quadro nel suo insieme coerente che si augura sia presto riempito di contenuti concreti, evitando dilazioni e lungaggini burocratiche.

Dopo che la senatrice PROCACCI, il senatore ZAPPASODI e il senatore RUBNER hanno espresso voto favorevole rispettivamente per il Gruppo dei Verdi, per il Partito socialista italiano e per il Gruppo Misto e il sottosegretario FORMIGONI ha manifestato compiacimento per il lavoro svolto da Camera e Senato relativamente al testo in esame, il disegno di legge nel suo complesso è approvato dalla Commissione.

Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e conclusione)

Il presidente GOLFARI - facente funzioni di relatore - illustra il provvedimento in titolo ed in particolare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati relative all'articolo 3 (che interviene sulle norme del Codice civile concernenti l'alveo abbandonato), all'articolo 6 sui piani di bacino ed all'articolo 8 in materia di diritto di prelazione.

Sollecita quindi una rapida approvazione nel testo adottato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno chiede la parola, il presidente GOLFARI dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa quindi alla votazione separata degli articoli 3, 6 e 8 modificati dalla Camera dei deputati, che risultano approvati dalla Commissione.

Sul disegno di legge nel suo complesso i senatori ANDREINI, PARISI Vittorio, MONTRESORI, MARTELLI e ZAPPASODI esprimono voto favorevole rispettivamente a nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra, della Rifondazione comunista, della Democrazia cristiana, del Partito liberale italiano e del Partito socialista italiano.

È quindi posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato nel testo adottato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

83^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,15.

BODO e PREIONI - Modifica dell'articolo 634 del codice di procedura civile, onde consentire agli imprenditori di potere agire, con procedura di ingiunzione, anche per crediti relativi a prestazioni di servizi (1237)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore SAPORITO, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

RABINO ed altri - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

VENTURI ed altri - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)

STRUFFI - Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1449)

(Parere su testo unificato alla 9^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,30.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737)
(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, che propone di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 10,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente CONDORELLI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (1741):
parere favorevole

